



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
“Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara”
Cosenza



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 00104 DEL 19.04.2019

OGGETTO: Procedimento n° 818/2008 RGAC - Tribunale CS - Liquidazione competenze difensore dell’Azienda (f. 703)

Il Commissario dott. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. n° 28 del 16 gennaio 2019, nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente deliberazione in merito all’argomento indicato in oggetto.

U.O.C. AFFARI GENERALI E ASSICURATIVI

Il Direttore della U.O.C. propone l’adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico – procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa L. Sirianni

Il Direttore dell’ U.O.C.
Dott. Vincenzo Scoti

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO – TECNICI

Il Direttore del Dipartimento esprime parere favorevole all’adozione del presente atto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO

che in data 17.05.2006 è stata acquisita al prot. n° 6600 la richiesta di risarcimento danni in nome e per conto del Sig. S.S., per responsabilità medica professionale;

che la richiesta di cui sopra veniva ritualmente trasmessa, tramite General Broker Service S.p.A., agli Assicuratori con nota prot. n° 7012 in data 24.05.2006;

che con atto di Citazione, acquisito al protocollo aziendale n° 3137 del 22.02.2008 il Sig. S.S. conveniva l'Azienda Ospedaliera di Cosenza dinnanzi ai giudici del Tribunale di Cosenza per ottenere il risarcimento dei danni in precedenza lamentati;

che tale atto veniva ritualmente trasmesso, con nota prot. n°3244 del 25.02.2008, alla Compagnia di Assicurazioni Lloyd's di Londra per come previsto dalla Polizza assicurativa sottoscritta,;

che in ossequio alla predetta polizza, la Compagnia ha facoltà di designare il difensore e di comunicarlo all'Azienda, che non può discostarsi da tale designazione se non a pena di violazione contrattuale;

che, pertanto, in esecuzione di specifica disposizione, nota del 17.04.2008, veniva confermata la gestione del sinistro, in qualità di *loss adjuster*, da parte dello Studio Morganti, rappresentante dei Lloyd's che indicava anche il domiciliatario nell'avv. Francesca Stancati e che pertanto, veniva, al professionista conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel giudizio di che trattasi, giusta Delibera n° 571/2008;

che con mail del 06.06.2013 lo Studio Morganti trasmetteva dispositivo della sentenza n° 779/13 in esito al procedimento n° 818/2008, con la quale il Giudice rigettava la domanda avversa, condannando, altresì, la parte attrice alla refusione delle spese di lite, onere adempiuto dalla controparte;

che con successiva nota trasmessa in data 25.06.2015 il professionista richiedeva la liquidazione delle parcelle dei giudizi definiti, tra cui il procedimento summenzionato, rientrante nel "vuoto di copertura";

RILEVATO

che nel corso degli anni dal 2001 al 2005 questa Azienda ha stipulato con i Lloyd's di Londra varie Polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e professionale dei propri operatori;

che in quegli anni, avendo la Compagnia più volte comunicato disdette in anticipo, rispetto alla scadenza naturale del contratto e in considerazione dei tempi tecnici necessari per lo svolgimento delle gare di aggiudicazione di nuove Polizze, per alcuni periodi, l'Azienda si è trovata priva di copertura;

che, quindi, nello specifico, il sinistro di che trattasi non ricade in alcuna delle Polizze stipulate con la Compagnia;

che la richiesta di pagamento, rinnovata più volte, è rimasta inevasa e che, pertanto l'avv. Morganti, con nota pec del 31.05.2017, acquisita al protocollo aziendale n° 10781 dell' 01.06.2017, ha trasmesso invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss del D.L. n° 132/14 convertito in L. 162/14, per i procedimenti giudiziari, tra cui il procedimento n° 818/2008 oggetto del presente provvedimento, per i quali il Legale rappresentante pro tempore dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, rilasciava regolare mandato ad litem;

CONSIDERATO

che l'incarico conferito all'avv. Morganti è stato portato a termine con esito favorevole per l'Azienda;

che ad una valutazione più approfondita, le probabilità di soccombenza dell'Azienda, in sede di accertamento giudiziale, sono molto alte e comunque si andrebbe incontro ad ulteriori spese ed oneri, per la gestione del contenzioso;

che con nota mail del 12.06.2018, in esito a richiesto approfondimento istruttorio, la Direzione Amministrativa ha disposto la predisposizione degli atti necessari alla liquidazione;

che l'avv. Morganti ha aderito alla proposta avanzata dall'Azienda per il pagamento delle competenze calcolate ai minimi dei parametri di cui al DM 55/2014 trasmettendo pro-forma ai minimi con pec del 02.07.2018;

che per quanto sopra premesso e considerato è opportuno pertanto, liquidare all'avv David Morganti la complessiva somma di **€. 4.794,09**, così ripartiti: €. 3.285,60 per compensi calcolati ai minimi, €. 492,84 per rimborso forfettario al 15%, €. 151,14 per CPA 4 %, € 864,51 per Iva al 22% ;

che l'importo da corrispondere è soggetto alle ritenute fiscali, come per legge (€ 755,69 per R.A. al 20%);

che alla spesa complessiva di **€. 4.794,09** scaturente dalla presente determinazione, si farà fronte con le somme accantonate sul Bilancio 2019 conto n°20521010 "Accantonamenti per cause civili e oneri processuali";

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;

che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004;

IL COMMISSARIO

su conforme proposta del Direttore della UOC Affari Generali formulato alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente, che ha designato quale responsabile le procedimento la dott.ssa Luigia Sirianni, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990;

assistito dal Referente Amministrativo, dott.ssa Filomena Panno e dal Referente Sanitario, dr Salvatore De Paola designati con nota prot. n° 36 del 17.01.2019;

DELIBERA

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di liquidare all' avv. Morganti, del Foro di Roma, per spese di patrocinio del procedimento n° 4814/2007 RGAC, la complessiva somma di **€. 4.794,09 al lordo di RA**;

di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell'onere derivante dal presente provvedimento all'interno delle relative voci di costo del Bilancio economico preventivo aziendale;

di precisare che la spesa complessiva, pari ad **€. 4.794,09**, IVA compresa, verrà imputata al seguente conto di costo n° 20521010 del Bilancio 2019;

di notificare all' U.O.C. Gestione Risorse Economiche il presente atto, successivamente all'adozione, al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto, a fronte della specifica documentazione;

di precisare che ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 21/1981, le spese relative alla modalità di estinzione dei mandati di pagamento a mezzo conto corrente bancario sono poste a carico del creditore;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

di precisare, infine, che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004.

Il Referente Amministrativo

Dott.ssa Filomena Panno

Il Referente Sanitario

Dr Salvatore De Paola

Il Commissario

Dott. Achille Gentile

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____, e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati

Cosenza, li

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n. _____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, li

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)